



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

CIRCOLARE MIT SUI DIVISORI OBBLIGATORI PER VEICOLI DI TRASPORTO PERSONE

Con la Circolare 14724 del 26 maggio scorso, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha impartito disposizioni relative al distanziamento sociale sui veicoli destinati al trasporto di persone, Taxi e NCC. L'art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono stati previsti incentivi per l'eventuale installazione sui veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Dette paratie devono essere di materiale plastico (plexiglas) come già indicato nella Circolare prot. n. 0010830 del 14.04.2020 la scrivente Direzione ha fornito le prescrizioni tecniche necessarie al fine di individuare le tipologie di pareti divisorie e i requisiti per l'installazione, prevedendo come unico materiale idoneo allo scopo il vetro in plastica flessibile, omologato secondo il Regolamento UNECE 43.

A causa della scarsità del materiale nel mese di aprile, con la Circolare prot. n. 0011169 del 20.04.2020, era stato consentito, in via del tutto temporanea e provvisoria, di utilizzare paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, ma ora, con la ripresa delle attività lavorative a pieno regime tale scarsità non si registra più. Ora con la Circolare del 26 maggio il MIT Tuttavia, ulteriori verifiche ed approfondimenti tecnici esperiti con i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti consentono di individuare nei vetri in **plastica rigida** di cui al punto 2.6.1 del Regolamento UNECE 43, limitatamente al tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione in quanto garantisce l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa), **un'alternativa** all'utilizzo della plastica flessibile.

I veicoli di categoria M1, con possibilità fino a 8 posti di passeggeri, infatti, sono generalmente destinatari di più severe norme di progettazione al fine di garantire la sicurezza degli occupanti a seguito di urti frontali e laterali. Per tali veicoli, pertanto, l'installazione di paratie non deve compromettere i criteri di progettazione del costruttore del veicolo, criteri che hanno consentito il superamento delle prove d'urto, quando prescritte. Rientrano in tale ambito per esempio i dispositivi airbag del tipo "a tendina", inseriti nella longherina del tetto, il cui dispiegamento non deve essere in alcun modo ostacolato, indipendentemente dal materiale con cui è costruita la paratia divisorie.

Per gli Autobus, invece, poiché la finalità prioritaria, dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è quella di garantire un'adeguata separazione fra lo spazio destinato al conducente e lo spazio destinato ai passeggeri, si prendono in considerazione solo paratie destinate a tale scopo, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento le linee guida per garantire appropriate misure per i passeggeri, da adottare nell'ambito delle disposizioni emanate in proposito dalle Autorità di governo.

Particolare attenzione, conclude il Ministero, deve essere prestata nell'installazione delle paratie, sia che realizzate con vetro di plastica rigida che con vetro di plastica flessibile, sui veicoli dotati di airbag laterali di tipo "a tendina", assicurandosi – in tale

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

caso - che la paratia non interferisca **in alcun modo con l'apertura della tendina lungo tutta la longherina del tetto**. La paratia non dovrà quindi estendersi lateralmente oltre la sagoma esterna dei poggiatesta anteriori dal tetto fino allo schienale dei sedili e nessuna sua parte dovrà essere a contatto con la finizione tetto ad esclusione di eventuali guarnizioni in materiale morbido (ad esempio schiume) tale da non ostacolare il movimento della finizione durante l'apertura della tendina.

Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di corretta installazione rilasciata da officina secondo il fac-simile allegato alla Circolare, nonché quanto indicato in precedenza circa i materiali utilizzati e le modalità di fissaggio.

In tutti i casi, comunque, il MIT prevede che ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, per quanto riguarda i veicoli di categoria M1, non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada. Per quanto attiene agli Autobus, invece, essendo veicoli destinati al trasporto specifico di persone, si ritiene necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art.78 del Codice della Strada, che può essere effettuato, per l'attuale situazione di emergenza, in occasione della revisione annuale, indicando sul documento di circolazione “*veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare del*”.

IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE
RESP.LE UFFICIO STUDI GIURIDICI
Cav. Dott. Roberto Benigni